



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 21 settembre 2022 ha pronunciato la seguente

#### DELIBERAZIONE

##### **sulla richiesta di parere del Comune di Castiglione Olona (VA)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere prot.n. 10141 del 26 luglio 2022, proposta dal Sindaco del Comune di Castiglione Olona, acquisita, in data 27 luglio 2022, al protocollo pareri di questa Sezione al n. 36;

VISTA l'ordinanza n. 87/2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott. Giuseppe Vella.

### PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Castiglione Olona, con la nota sopra citata, sottopone all'attenzione della Sezione la richiesta di un parere sulla corretta applicazione dell'art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l'art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.

In particolare, il Comune istante chiede:

*a) se possa essere considerata legittima l'assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all'art 90 del TUEL;*

*b) se l'assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia), posto che si dubita che un soggetto che non possa più svolgere l'incarico come dipendente perché collocato a riposo per ragioni anagrafiche (età superiore al limite ordinamentale) possa poi svolgere il medesimo incarico a titolo gratuito, avendo un'età che non gli consentirebbe comunque un rapporto di pubblico impiego dal momento che l'art 90 postula necessariamente lo status di dipendente.*

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo **soggettivo**, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo **oggettivo**, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di

chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di Castiglione Olona e, dunque, organo rappresentativo dell’Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

1.2. Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di *“norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”* e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *“l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*.

Inoltre, in relazione all’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle *“Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”*.

Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (*vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR*).

L'istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla "generalità" ed "astrattezza" del quesito posto (*vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006*).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, atteso che la questione inerisce problematiche concernenti profili di interpretazione di una norma, con riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell'ambito delle più generali finalità di finanza pubblica, così come, tra l'altro, recentemente, sancito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2022/QMIG del 26 luglio 2022. Come, infatti, è stato ripetutamente evidenziato dalla predetta Sezione (da ultimo, si vedano le deliberazioni 5 e 9 /2022/QMIG), l'ampliamento "dinamico" della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito delle stesse, possono sorgere in relazione

all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.

La linea di confine della funzione consultiva, intestata alla magistratura contabile in materia di personale, si colloca, dunque, tra disposizioni che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria. Le prime rientrano in una nozione dinamica di contabilità pubblica, le seconde esorbitano dal suo ambito.

In tal senso depone, fra l'altro, la giurisprudenza costituzionale, la quale ha evidenziato come la spesa per il personale, "per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente" (cfr. Corte cost. n. 61 del 2011).

Pertanto, nei limiti della riconduzione della richiesta a un piano di generalità e astrattezza, il Collegio procede al suo esame nel merito.

## MERITO

La questione di diritto posta all'attenzione del Collegio concerne la richiesta di un parere sulla corretta applicazione dell'art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l'art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.

La complessità della materia e l'imprescindibile lettura combinata tra le diverse norme, richiede una ricostruzione del quadro ordinamentale di riferimento.

L'unicità della questione giuridica posta, stante che il legislatore non distingue tra le diverse forme di collocamento in quiescenza, impone, inoltre, la contestuale e uniforme trattazione, da parte del Collegio, dei due quesiti (a e b) prospettati dall'Ente istante.

Tutto ciò premesso, preme precisare che il vigente art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 sancisce che " *è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo*

*n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 . Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “.*

Lo scopo della novella normativa risponde, secondo la dottrina e la giurisprudenza, oltre che al contenimento della spesa pubblica, all'esigenza di favorire il ricambio generazionale e a contenere i fenomeni corruttivi all'interno delle Amministrazioni pubbliche.

In attuazione del sopra citato art. 5, comma 9, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato due circolari.

La prima del 4 dicembre 2014, n. 6 specifica chiaramente che *“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev. del 10 settembre 2014). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale”*.

La predetta circolare ha, altresì, precisato che, ai fini dell’applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico. Si puntualizza, inoltre, che *“in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici”*.

Le attività consentite, quindi, si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge.

Per individuare ulteriori casi in cui sia possibile concludere per l’ammissibilità di un incarico retribuito al lavoratore in quiescenza, deve farsi, quindi, riferimento alle ipotesi di incarico che, quanto al contenuto, si differenzino qualitativamente da quelle vietate. Se il divieto riguarda l’attività di studio e quella di consulenza, sembra, infatti, potersi ritenere consentita quella di assistenza, nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile (*vd.* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.38/2018/PAR).

La successiva circolare 10 novembre 2015, n. 4, che mira espressamente ad integrare le indicazioni della precedente circolare, specifica, invece, che il divieto posto dall'art. 9 del D.L. n. 95 del 2012 *“riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici”*.

Le due circolari, come evidenziato dal parere reso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione n. 27/2016/PAR, non sono antitetiche ma si integrano tra loro, in quanto la seconda *“si limita a specificare come tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall'art. 90 TUEL (e non solo). Ciò non implica il divieto generale di stipulare contratti con personale in quiescenza ai sensi della disposizione appena menzionata, bensì, - e più semplicemente - chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell'art. 90 TUEL sia possibile, nell'ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati.”*.

Tutto ciò posto, alla luce della ricostruzione normativa e degli approdi ermeneutici della giurisprudenza contabile esplicitati, va scrutinata, da parte del Collegio, in che misura e ambito professionale la disciplina di cui all'art.5, comma 9, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, possa trovare applicazione nella peculiare fattispecie della costituzione degli uffici di cui all'art.90 del D.lgs. 267/2000.

*In merito, l'art. 90 TUEL, sotto la rubrica “uffici di supporto agli organi di direzione politica” stabilisce che “1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti disestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo*

*determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis Resta ferma il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”.*

Si tratta di uffici c.d. “*di staff*”, in quanto posti in diretta collaborazione con il vertice politico, che non svolgono funzioni di amministrazione attiva e/o gestionali.

Tale personale, infatti, operando alle dirette dipendenze dell’organo politico di governo dell’ente, può svolgere, esclusivamente, funzioni di supporto all’attività di indirizzo politico e di controllo, che la legge assegna al medesimo organo di governo con conseguente esclusione di ogni sovrapposizione con le attività di ordinaria gestione dell’ente (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 43/2007/PAR). Nella medesima direzione si è espressa, inoltre, la I Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella sentenza n. 785/2012, che ha affermato che “*l’incarico ex art.90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica*”.

Dalla disposizione normativa, inoltre, si desume il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato, e, dunque, “*è da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione dell’attività svolta in quanto incompatibile con il dettato normativo del comma 2 dell’art. 90 in parola*” (vd. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.38/2018/PAR). Tale disposizione, inoltre,

*“non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio” (vd. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Calabria, deliberazione n. 395/2010/PAR). La norma, quindi, non ammette forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare diversi principi costituzionalmente garantiti, come la dignità del lavoro, nonché al fine di evitare l’esposizione dell’ente a rischi legali e di contenzioso. Il rapporto di lavoro subordinato, infatti, per la sua struttura causale e tipica, riveste un carattere necessariamente oneroso in aderenza al dettato dell’art. 36 della Costituzione, che prevede il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e, comunque, sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa a sé e alla sua famiglia. “In definitiva, il rapporto dei soggetti di cui all’art. 90 TUEL non può che essere di tipo oneroso e comunque inquadrabile in uno degli schemi giuridici previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di lavoro, anche in ragione del fatto che l’inserimento di un soggetto nell’organizzazione pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con le conseguenze di legge che si ricollegano all’istituzione di un “rapporto di servizio”” (vd. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Campania, deliberazione n. 213/2015/PAR).*

Orbene, la necessaria onerosità dell’incarico ex art.90 Dl.gs 267/2000, impone, quindi, l’impossibilità di conferire al personale in quiescenza incarichi di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, che per espressa previsione normativa, art 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i, possono essere conferiti solo gratuitamente e, in certi casi, per un periodo limitato.

La tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi ex art. 90 D.lgs. 267/2000, si ricavano *a contrario*, dovendosi le situazioni diverse da quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge. Se è pur giuridicamente vera tale conclusione, è senza ombra di dubbio indiscutibile il fatto che il legislatore, prevedendo per le funzioni di *staff* generiche attività “*di indirizzo e di controllo*”, non ha delineato, dettagliatamente, l’ambito di azione delle stesse, con il rischio che, ove queste non siano definite in modo chiaro e incontrovertibile, l’incarico potrebbe, di fatto, eludere la disposizione normativa *de qua*. Se il divieto riguarda l’attività di “*studio e quella di consulenza*”, infatti, può ritenersi consentita quella di “*assistenza*”, nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile (*vd.* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.38/2018/PAR).

Necessità, dunque, che l’incarico conferito, attenga, tassativamente, alle “*funzioni di indirizzo e controllo*” e non trasbordi nell’attività di consulenza e/o di studio e, a maggior ragione non può risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’ente, in quanto, diversamente, verrebbe meno quella separazione tra la funzione di indirizzo e coordinamento, propria dell’Organo politico di vertice, e la funzione di amministrazione e di gestione, facente capo alla struttura organizzativa, come delineata, a più riprese, dal Legislatore.

Alla luce di ciò, la Sezione ritiene che, essendo l’ufficio “*di staff*” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare, in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del Comune di Castiglione Olona ( VA ):

**P.Q.M.**

*“Il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.*

*Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”*

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 settembre 2022.

Il Relatore

(dott. Giuseppe Vella)

Il Presidente

(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

23 settembre 2022

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)